



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Servizio istruttore	Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità
Tipo materia	Gestione e Tutela Patrimonio Equino Regionale
Privacy	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obbligo art. 15 del D. lgs 33/2013 e s.m.i.	NO
Obbligo art. 26 e 27 del D. lgs 33/2013	NO
Obbligo art. 37 del D. lgs 33/2013	NO
Pubblicazione su B.U.R.P.	NO
Responsabile del Procedimento	Responsabile di P.O. Margherita Meola

N. 45 del 04/02/2021

del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 036/DIR/2021/00045

OGGETTO: Regolamento campagna di fecondazione equina per l'anno 2021 e approvazione allegati del Servizio Valorizzazione delle Risorse Naturali e Biodiversità – ex Ufficio Incremento Ippico Regionale sede di Foggia.

L'anno duemilaventuno, addì 4 del mese di febbraio in Bari, nella sede del Dipartimento all'Agricoltura, Sviluppo RURale e Tutela Ambientale – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Lungomare N. Sauro 45, 47 - Bari;

**Il Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali**

-) Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
-) Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
-) Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;



- Vista la L.R. 29 agosto 1979, n. 56 che disciplina le funzioni amministrative concernenti l'ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per l'ordinamento del servizio di monta, nonché gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni equine;
- Vista la Legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "*Disciplina della riproduzione animale*", così come modificata ed integrata con Legge 3 agosto 1999, n. 280, recante "Modifiche ed integrazioni" alla suddetta Legge n. 30/91, anche in attuazione della direttiva 941/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994;
-) Vista la L.R. 19 giugno 1993, n. 9 che ha soppresso l'Istituto Regionale di Incremento Ippico di Foggia, attribuendone competenze e funzioni all'Assessorato regionale all'Agricoltura, con obbligo a carico del medesimo di provvedere a riordinarle secondo gli indirizzi della normativa statale e regionale;
-) Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 1994, n. 953 avente ad oggetto: "*Attuazione art. 45 L.R. 19/6/1993 n. 9 – Continuità dei servizi in materia di ippicoltura*", che ha riaffermato le attribuzioni e gli obblighi predetti in capo al richiamato Assessorato regionale all'Agricoltura;
-) Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 68 del 30.1.96 che approva le norme procedurali per l'applicazione della normativa suddetta;
-) Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali (DM) 19 luglio 2000, n. 403, emanato di concerto con il Ministro della Sanità, che approva il nuovo Regolamento di esecuzione della richiamata Legge n. 30/91 e s.m.i.;
-) Vista la Legge Regionale n. 19 del 24 luglio 2012 recante "Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico";
-) Vista la determinazione del Servizio Agricoltura n. 32 del 1 febbraio 2013 avente per oggetto: Adeguamento del Titolo I della DGR n. 3481/1995 a quanto disposto dal D.M. 19.07.2000 n. 403 "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della L. 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale";
-) Vista la determinazione n. 16 del 31-03-2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione ha istituito, ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 31-07-2015, n. 443, il Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità;
-) Visto il Decreto Legislativo n. 52 dell'11 maggio 2018 avente per oggetto: "Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'art. 15 della L. n. 154 del 28 luglio 2016;
-) Vista La D.G.R. n. 199 del 5/2/2019 con la quale si nomina il Dr. Domenico Campanile Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
-) Vista la determinazione n. 30 del 19-07-2019 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione ha nominato il dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità dandone l'incarico al dott. Benvenuto Cerchiara;
-) la D.G.R. n. 85 del 22/01/2021 "*Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R.*", atto di proroga dell'incarico del dirigente di servizio fino al 30 aprile 2021;
-) la D.G.R. n. 35 del 29-01-2021 con la quale è stata prorogata la delega di funzioni dirigenziali al Dr. Benvenuto Cerchiara, Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità – sede di Foggia, sino al 30.04.2021;
-) Vista la determinazione del Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione – Sezione Personale e Organizzazione n. 454 del 09-12-2019 con la quale si conferisce incarico di Posizione Organizzativa denominata "Gestione e Tutela del Patrimonio Equino Regionale" alla signora Margherita Meola;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario Giuseppe Pane, verificata e confermata dal responsabile di P.O. sig.ra Margherita Meola e dal Dirigente del Servizio dott. Benvenuto Cerchiara, incardinati nel servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità, espone quanto segue.



PREMESSO che:

Per quanto sopra riportato, per le attività inerenti la fecondazione di fattrici presso le stazioni di fecondazione private servite da stalloni di proprietà regionale, e presso la sede del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità - ex Ufficio Incremento Ippico-, nonché tutto quanto inerente l'attività stalloniera privata di cui alla vigente legislazione in materia di riproduzione equina, si propone di approvare:

- il regolamento della campagna di fecondazione 2021, allegato "A", allo scopo di assicurare il normale svolgimento delle attività del Servizio per l'ippicoltura, composto da n. 02 facciate;
- lo schema di convenzione, allegato "B", di affidamento gratuito ai gestori di stazioni di monta pubbliche e/o private site sul territorio regionale di stalloni di proprietà della Regione Puglia, composto da 3 facciate;
- lo schema di convenzione, allegato "C", di affidamento gratuito di stalloni di proprietà della Regione Puglia ad Istituti, Enti ed Università per attività di studio, didattica, ricerca, promozione, pet-terapy, etc., composto da 2 facciate;
- lo schema di convenzione, allegato "D", di affidamento gratuito ai gestori di stazioni di monta pubbliche e/o private le cui aziende sono ubicate al di fuori del territorio della Regione Puglia, composto da 3 facciate;
- lo schema di contratto acquisto di stalloni, allegato "E", composto da 5 facciate;
- lo schema di affidamento in comodato gratuito di fattrici cavalline e/o asinine da utilizzare in un periodo limitato per le prove funzionali degli stalloni del Servizio, allegato "F" composto da n. 02 facciate;

I sopraelencati allegati sono parte integrante della presente determinazione.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

Nella pubblicazione dell'atto all'Albo o sul sito istituzionale sono state rispettate le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.

ADEMPIMENTI CONTABILI

AI SENSI DEL D.L. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sugli stanziamenti previsti dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.



I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore (Giuseppe Pane) _____

Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE PANE
Regione Puglia
Firmato il: 04-02-2021 10:13:26
Seriale certificato: 677733
Valido dal 18-05-2020 al 18-05-2023

Il Responsabile P.O. Gestione e Tutela del Patrimonio Equino Regionale (Margherita Meola) _____

Firmato digitalmente da:
MARGHERITA MEOLA
Regione Puglia
Firmato il: 04-02-2021 12:09:07
Seriale certificato: 642023
Valido dal 30-03-2020 al 30-03-2023

Il Dirigente di Servizio (Dr. Benvenuto Cerchiara) _____



CERCHIARA BENVENUTO
04.02.2021 11:32:58
UTC

IL DIRIGENTE DI SEZIONE

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione degli istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della Legge Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

D E T E R M I N A

di approvare le risultanze della istruttoria richiamata nelle premesse con la proposta in essa contenuta;

- a) di approvare il Regolamento della campagna di fecondazione equina anno 2021, allegato "A", allo scopo di assicurare il normale svolgimento delle attività del Servizio sede di Foggia, composto da n. 2 facciate;
- b) di approvare lo schema di convenzione, allegato "B", di affidamento gratuito ai gestori di stazioni di monta pubbliche e/o private site sul territorio regionale di stalloni di proprietà della Regione Puglia, composto da 3 facciate;
- c) di approvare lo schema di convenzione, allegato "C", di affidamento gratuito di stalloni di proprietà della Regione Puglia ad Istituti, Enti ed Università per attività di studio, didattica, ricerca, promozione, pet-terapy, etc., composto da 2 facciate.
- d) di approvare lo schema di convenzione, allegato "D", di affidamento gratuito ai gestori di stazioni di monta pubbliche e/o private le cui aziende sono ubicate al di fuori del territorio della Regione Puglia, composto da 3 facciate;
- e) di approvare lo schema di contratto acquisto stalloni, allegato "E", composto da 4 facciate;
- f) di approvare lo schema di affidamento in comodato gratuito di fattrici cavalline e/o asinine da utilizzare in un periodo limitato per le prove funzionali degli stalloni del Servizio, allegato "F" composto da n. 02 facciate;
- g) I sopraelencati allegati sono parte integrante della presente determinazione.

Il presente provvedimento composto di n. 05 facciate più n. 06 allegati, firmato digitalmente;

) è immediatamente esecutivo;



-) è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretariato generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
-) sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretariato generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020;
-) sarà pubblicizzato nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
-) sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
-) sarà inviato telematicamente alla Sezione Bilancio e Ragioneria - Servizio Verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio autonomo, collegato e finanza sanitaria (VRC autonomo e sanità) - per i successivi adempimenti, e sarà restituito a questo Servizio, corredato delle relative annotazioni contabili;
-) sarà notificato all'interessato;
-) sarà trasmesso al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ed in copia all'Assessore (email: assessore.agricoltura@regione.puglia.it);
-) sarà inviato telematicamente al Segretariato della Giunta Regionale.

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali
(Dr. Domenico Campanile)



CAMPANILE
DOMENICO
04.02.2021
13:31:24
UTC



CAMPANILE
DOMENICO
04.02.2021
13:32:08 UTC

Il presente allegato alla determinazione n. 45 del 04/02/2021 si compone di n. 02 facciate

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle risorse Forestali e Naturali
(Dr. Domenico Campanile)



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E
TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLE
RISORSE NATURALI E BIODIVERSITA'**

**REGOLAMENTO CAMPAGNA DI FECONDAZIONE
2021**

Nel perseguire i propri compiti e finalità istituzionali, per la campagna di fecondazione 2021, il Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità, d'ora innanzi denominato Servizio, ha come finalità il miglioramento e la valorizzazione delle razze autoctone equine pugliesi e stabilisce i seguenti tassi di monta e condizioni di pensionamento equini.

1 - TASSI DI FECONDAZIONE

Gli stalloni di proprietà della Regione Puglia opereranno presso le stazioni di fecondazione pubbliche: ex Incremento Ippico di Foggia e private dislocate sul territorio regionale ed in alcune regioni limitrofe. Per tali prestazioni non si applicherà nessun corrispettivo per tasso di fecondazione. I riproduttori dovranno essere impegnati secondo criteri di selezione solo in purezza con fattrici abilitate iscritti ai relativi libri genealogici e registri anagrafici.

2 - FECONDAZIONE ARTIFICIALE E PRODUZIONE DEL SEME

Il Servizio effettuerà presso la sede di Foggia i prelievi di seme per la fecondazione artificiale, senza costi ed esclusivamente rivolto a fattrici abilitate ed in purezza.

3 - AFFIDAMENTO STALLONI AI GESTORI DELLE STAZIONI DI MONTA PUBBLICHE

Al fine di conservare e valorizzare le razze equine autoctone regionali, il servizio affida, secondo gli schemi di convenzione di cui agli allegati "C" e "D" alcuni riproduttori ad aziende agricole gestori di stazioni di fecondazione ubicate sul territorio della Regione Puglia ed in alcune regione limitrofe, munite di regolare autorizzazione alla fecondazione equina ed in corso di validità rilasciata dalle Regione competenti, ove l'allevamento delle nostre razze autoctone è stato da sempre un vanto dell'allevamento equino locale contribuendo, non poco, al loro sviluppo e valorizzazione su tutto il territorio nazionale.

Il dirigente del Servizio è delegato alla firma delle suddette convenzioni.

4 - AFFIDAMENTO SOGGETTI CAVALLINI ED ASININI AD UNIVERSITA', COMUNI, ENTI, ISTITUTI DI RICERCA ED AZIENDE PRIVATE

Il Servizio, al fine di valorizzazione e promuovere le razze equine autoctone pugliesi, provvede ad assegnare direttamente con la formula del comodato gratuito, per attività di studio, di didattica, di ricerca, di promozione, per pet-therapy, ecc., alcuni soggetti riformati, non più di interesse genealogico ai fini selettivi, allevati presso la sede di Foggia ex Ufficio Incremento Ippico, Centro per la conservazione del Patrimonio genetico delle razza murgese.

Il dirigente del Servizio è delegato alla firma delle suddette convenzioni.

5 - NORME PER I GESTORI DELLE STAZIONI DI FECONDAZIONE PUBBLICHE REGIONE PUGLIA

I gestori delle stazioni di fecondazione si impegnano ad assicurare costante cura ed assistenza igienico-sanitaria al riproduttore assegnato.

I gestori delle aziende site sul territorio regionale entro e non oltre il 30 novembre devono far pervenire alla sede del Servizio, tutti i certificati di intervento fecondativo (C.I.F.) a suo tempo rimessi, debitamente compilati e sottoscritti.

Il Servizio, in caso di mancato rispetto delle predette disposizioni, potrà decidere di non affidare stalloni ai gestori inadempienti, nelle stagioni di fecondazione successive.

6 - NORME PER I GESTORI DELLE STAZIONI DI FECONDAZIONE UBICATE IN ALTRE REGIONI

I gestori di aziende ubicate in altre regioni, dovranno essere in possesso dell'autorizzazione quinquennale a gestire stazioni di fecondazione equine, ed oltre al rispetto delle norme di assistenza e benessere animale, peraltro stabilite nell'apposita convenzione di affidamento, dovranno provvedere, se assegnatari, al ritiro ed alla riconsegna del riproduttore di stalla presso le strutture dell'ex Incremento Ippico di Foggia.



CAMPANILE
DOMENICO
04.02.2021
13:33:02 UTC

Il presente allegato alla determinazione n. 45 del 04/02/2021 si compone di n. 03 fasciate
Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle risorse Forestali e Naturali
(Dr. Domenico Campanile)



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali .
Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità

CONVENZIONE

Per l'affidamento gratuito per il periodo della Campagna di fecondazione equina di uno stallone cavallino e/o asinino ai gestori di stazioni di monta pubbliche e/o private site sul territorio regionale

L'anno _____ in data _____ del mese di _____ tra:

Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura –Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità (d'ora innanzi denominato Servizio), via R. Caggese n.1, C.F.80017210727, in persona del Dirigente, Dr. Benvenuto Cerchiara, nato a Catania il 21/05/1957, e domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Servizio, sito in Lungomare N.Sauro 45 - 47 Bari

e

Il sig. _____ C.F./P.IVA _____

nato a _____ il _____ residente a _____

via _____, titolare/legale rappresentante della ditta

_____ sita in agro del comune di _____

loc. _____

1. Richiamate le Leggi Regionali n. 56/79 e n. 9/93 inerenti il funzionamento del soppresso Istituto Regionale Incremento Ippico sede di Foggia oggi Dipartimento Agricoltura –Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità;
2. Ritenuto, ai sensi della normativa vigente e per le finalità pubbliche di tutela e valorizzazione delle razze autoctone di istituire stazioni di monta anche presso aziende private su richiesta avanzata da

Allevatori e Proprietari di fattrici, allo scopo di assicurare la fecondazione delle stesse presso l'Azienda Agricola o Allevamento _____ sita in agro del Comune di _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Il Servizio, giusta richiesta del _____ prot. _____ affida al Sig. _____, che successivamente sarà denominato Affidatario, lo stallone _____ per la monta di fattrici di sua proprietà e di altri.

Art. 2

Lo stallone sopra indicato è affidato temporaneamente all'Azienda _____ in agro di _____ dalla quale non potrà essere rimosso senza la preventiva autorizzazione del Servizio.

Art. 3

I mangimi da somministrare al riproduttore saranno a carico dell'Affidatario e la razione giornaliera per tutto il periodo della campagna di monta è stabilito in:

- ◆ avena Kg. _____
- ◆ fieno Kg. _____
- ◆ paglia Kg. _____
- ◆ la razione di avena può essere sostituita anche in parte da mangimi pellettati.

L'Affidatario dovrà provvedere a proprie spese, alla custodia e governo del riproduttore, alla ferratura, ai medicinali eventualmente occorrenti, nonché alle operazioni relative al servizio di fecondazione attenendosi a quanto stabilito dalle norme di funzionamento delle stazioni di monta, ed in caso di decesso del soggetto affidato ad ogni spesa per lo smaltimento della carcassa previo tempestiva comunicazione a questo Servizio.

Art. 4

L'affidamento dello stallone è subordinato al rilascio di apposita certificazione del Servizio Veterinario A.S.L. competente per territorio attestante la idoneità sanitaria dei locali adibiti a stazione di monta.

Art. 5

I documenti relativi al servizio di monta verranno consegnati all'Affidatario all'atto della consegna dello stallone in azienda. L'Affidatario, in occasione del rientro alla sede dello stallone, e comunque non oltre il 30 novembre del corrente anno, trasmetterà la documentazione di rito (C.I.F.) debitamente compilata e sottoscritta.

Art. 6

Le spese relative al trasporto dello stallone da Foggia all'Azienda dell'Affidatario e viceversa sono a carico della Regione Puglia.

Art. 7

Per quanto attiene alle condizioni sanitarie e profilattiche dello stallone, l’Affidatario ha il dovere di segnalare immediatamente eventuali problemi di salute del riproduttore. Il Servizio controllerà il funzionamento della stazione ed il mantenimento dello stallone. Qualora si riscontrassero irregolarità di funzionamento o condizioni igieniche e alimentari non idonee o carenti, il Servizio si riserva di ordinare il rientro immediato del riproduttore alla sede.

Art. 8

La Regione è esonerata da qualsiasi responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi, sia nei riguardi dell’Affidatario e del suo personale dipendente, sia nei riguardi di fattrici condotte alla monta e delle relative persone di scorta, come pure nei riguardi di persone estranee, in qualsiasi circostanza e luogo (trasporti, spostamenti, esibizioni del riproduttore, ecc.).

Art. 9

In caso di furto, morte o menomazione funzionale del riproduttore, per incuria accertata dell’Affidatario, questi è obbligato a rimborsare alla Regione il valore di mercato del riproduttore stesso.

Art. 10

L’Affidatario si rende personalmente responsabile della perfetta osservanza delle norme previste dalla presente convenzione.

Art. 11

Qualora dovessero sorgere delle controversie sulla osservanza e sulla esecuzione della presente convenzione, le medesime saranno risolte da un collegio arbitrale composto da due membri nominati ciascuno da una delle parti più un terzo nominato dal Presidente del Tribunale di Bari. Il Collegio arbitrale deciderà, senza formalità, pro-bono et aequo, con giudizio inappellabile. Le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Art. 12

Per ogni effetto della presente convenzione il foro competente è quello di Bari.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Benvenuto CERCHIARA

L’Affidatario

CAMPANILE
DOMENICO
04.02.2021
13:34:05
UTC

Il presente allegato alla determinazione
n. 45 del 04/02/2021 si compone di n. 02
facciate

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle risorse Forestali e Naturali
(Dr. Domenico Campanile)



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali .
Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità

CONVENZIONE

Per l'affidamento gratuito di uno stallone cavallino e/o asinino da utilizzare per attività di studio, ricerca, promozione, ippoterapia, onoterapia, agriturismo, ecc.

L'anno _____ in data _____ del mese di _____ la

Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità (d'ora innanzi denominato Servizio), via R. Caggese n.1, C.F.80017210727, in persona del Dirigente, Dr. Benvenuto Cerchiara, nato a Catania il 21/05/1957, e domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Servizio, sito in Lungomare N.Sauro 45 - 47 Bari

e

Il sig. _____ C.F./P.IVA _____

nato a _____ il _____ residente a _____

via _____, titolare/legale rappresentante della ditta

_____ sita in agro del comune di _____

loc. _____

convengono quanto segue:

ART. 1

Il Servizio affida in comodato gratuito a:

_____ di seguito denominato "Affidatario" lo stallone di

razza _____ a nome _____ nato nel _____

da _____ e da _____ microchip _____

da utilizzare per attività di studio, ricerca, promozione, ippoterapia, onoterapia, agriturismo, ecc.

ART. 2

L'equide dovrà stazionare presso le aziende gestite dall'Affidatario, dalle quali non potrà essere spostato senza la preventiva autorizzazione del Servizio.

ART. 3

L'Affidatario dovrà provvedere a proprie spese, alla custodia e governo dell'equide, alla ferratura, ai medicinali eventualmente occorrenti, attenendosi scrupolosamente a quanto stabilito dalle vigenti norme in materia di benessere animale, ed in caso di decesso del soggetto affidato ad ogni spesa per lo smaltimento della carcassa previo tempestiva comunicazione a questo Servizio.

ART. 4

Per quanto attiene alle condizioni degli equidi, l'Affidatario avrà cura di segnalare al Servizio qualunque problema di ordine igienico-sanitario.

ART. 5

Il Servizio è esonerata da qualsiasi responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi, sia nei riguardi dell'Affidatario e del suo personale dipendente, sia nei riguardi di altri animali e delle relative persone di scorta, come pure nei riguardi di persone estranee, in qualsiasi circostanza e luogo (trasporti, spostamenti, esibizioni dell'equide, ecc.)

ART.6

L'Affidatario si rende personalmente responsabile della perfetta osservanza delle norme previste dalla presente convenzione.

ART. 7

La convenzione ha la durata sino al _____ e può essere prorogata con manifestazione di volontà espressa dalle parti.

ART.8

Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza della presente convenzione, il foro competente è quello di Bari.

Letto, firmato dalle parti in _____ il _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

L'AFFIDATARIO

CAMPANILE
DOMENICO
04.02.2021
13:35:04
UTC



Il presente allegato alla determinazione n. 45 del 04/02/2021 si compone di n. 03 facciate
Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle risorse Forestali e Naturali
(Dr. Domenico Campanile)



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali .
Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità

CONVENZIONE

Per l'affidamento gratuito per il periodo della Campagna di fecondazione equina di uno stallone cavallino e/o asinino ai gestori di stazioni di monta pubbliche e/o private ubicate al di fuori del territorio regionale

L'anno _____ in data _____ del mese di _____ tra:

Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura –Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità (d'ora innanzi denominato Servizio), via R. Caggese n.1, C.F.80017210727, in persona del Dirigente, Dr. Benvenuto Cerchiara, nato a Catania il 21/05/1957, e domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Servizio, sito in Lungomare N.Sauro 45 - 47 Bari

e

Il sig. _____ C.F./P.IVA _____

nato a _____ il _____ residente a _____

via _____, titolare/legale rappresentante della ditta

_____ sita in agro del comune di _____

loc. _____

1. Richiamate le Leggi Regionali n. 56/79 che disciplina le funzioni amministrative concernenti l'ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per l'ordinamento del servizio di monta, nonché gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni equine, e n. 9/93 che ha soppresso l'Istituto Regionale Incremento Ippico di Foggia oggi Dipartimento Agricoltura –Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità attribuendone competenze e funzioni.

2. Ritenuto, ai sensi della normativa vigente e per le finalità pubbliche di tutela e valorizzazione delle razze autoctone di istituire stazioni di monta anche presso aziende private su richiesta avanzata da Allevatori e Proprietari di fattrici, allo scopo di assicurare la fecondazione delle stesse presso l'Azienda Agricola o Allevamento _____ sita in agro del Comune di _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Il Servizio, giusta richiesta del _____ prot. _____ affida al Sig. _____, che successivamente sarà denominato Affidatario, lo stallone _____ per la monta di fattrici di sua proprietà e di altri.

Art. 2

Lo stallone sopra indicato è affidato temporaneamente all'Azienda _____ in agro di _____ dalla quale non potrà essere rimosso senza la preventiva autorizzazione del Servizio.

Art. 3

I mangimi da somministrare al riproduttore saranno a carico dell'Affidatario e la razione giornaliera per tutto il periodo della campagna di monta è stabilito in:

- ◆ avena Kg. _____
- ◆ fieno Kg. _____
- ◆ paglia Kg. _____
- ◆ la razione di avena può essere sostituita anche in parte da mangimi pellettati.

L'Affidatario dovrà provvedere a proprie spese, alla custodia e governo del riproduttore, alla ferratura, ai medicinali eventualmente occorrenti, nonché alle operazioni relative al servizio di fecondazione attenendosi a quanto stabilito dalle norme di funzionamento delle stazioni di monta, ed in caso di decesso del soggetto affidato ad ogni spesa per lo smaltimento della carcassa previo tempestiva comunicazione a questo Servizio.

Art. 4

L'Affidatario dovrà essere in possesso di regolare autorizzazione, in corso di validità, rilasciata dalla Regione competente, a gestire una stazione di fecondazione equina.

Art. 5

Per quanto attiene alle condizioni sanitarie e profilattiche dello stallone, l'Affidatario ha il dovere di segnalare immediatamente eventuali problemi di salute del riproduttore. Il Servizio controllerà il funzionamento della stazione ed il mantenimento dello stallone. Qualora si riscontrassero irregolarità di

funzionamento o condizioni igieniche e alimentari non idonee o carenti, il Servizio si riserva di ordinare il rientro immediato del riproduttore alla sede.

Art. 6

La Regione è esonerata da qualsiasi responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi, sia nei riguardi dell’Affidatario e del suo personale dipendente, sia nei riguardi di fattrici condotte alla monta e delle relative persone di scorta, come pure nei riguardi di persone estranee, in qualsiasi circostanza e luogo (trasporti, spostamenti, esibizioni del riproduttore, ecc.).

Art. 7

In caso di furto, morte o menomazione funzionale del riproduttore, per incuria accertata dell’Affidatario, questi è obbligato a rimborsare alla Regione il valore di mercato del riproduttore stesso.

Art. 8

L’Affidatario si rende personalmente responsabile della perfetta osservanza delle norme previste dalla presente convenzione.

Art. 9

Qualora dovessero sorgere delle controversie sulla osservanza e sulla esecuzione della presente convenzione, le medesime saranno risolte da un collegio arbitrale composto da due membri nominati ciascuno da una delle parti più un terzo nominato dal Presidente del Tribunale di Bari. Il Collegio arbitrale deciderà, senza formalità, pro-bono et aequo, con giudizio inappellabile. Le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Art. 10

Per ogni effetto della presente convenzione il foro competente è quello di Bari.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

L’Affidatario

CAMPANILE
DOMENICO
04.02.2021
13:36:03
UTC



Il presente allegato alla determinazione n. 45 del 04/02/2021 si compone di n. 04 facciate
Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle risorse Forestali e Naturali
(Dr. Domenico Campanile)



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali .
Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità
P.IVA 01105250722 – C.F. 80017210727

CONTRATTO ACQUISTO STALLONI

per l'acquisto a trattativa privata dello stallone:

a nome _____ di razza " _____ " di proprietà di _____,

residente a _____ via _____

- C.F. _____ - P.IVA _____

L'anno duemilaventuno addì _____ del mese di _____ tra i sigg.:

Dr. Cerchiara Benvenuto , nato a Catania (CT) il 21 - 05 - 1957 , C.F CRCBVN57E21C351S , Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità;

e

Il Sig. _____, nato a _____ () il _____, legale

rappresentante della ditta _____, residente a _____,

via _____, C.F. _____,

è stato convenuto quanto segue:

Art.1) Il Sig. _____, d'ora innanzi denominato "venditore", vende alla Regione Puglia – Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità, "acquirente" per il prezzo concordato di € _____ = (_____) IVA compresa, lo stallone appresso descritto:

NOME: _____ - RAZZA _____

PADRE: _____ - RAZZA _____

MADRE: _____ - RAZZA _____

NATO NELL'ANNO _____ - MANTELLO _____

MICROCHIP: _____ - Passaporto: _____

ALTEZZA CM _____ TORACE CM: _____ STINCO MM. _____

Art.2) Lo stallone sopra descritto dovrà essere consegnato all'acquirente, nel giorno stabilito.

Lo stallone deve essere in possesso delle relative certificazioni sanitarie, rilasciate dalla A.S.L. di competenza territoriale, comprovante gli accertamenti diagnostici e sanitari, con esito negativo, previsti dalle normative vigenti per: anemia infettiva, arterite virale, morbo coitale maligno, morva, metrite equina contagiosa, rinopolmonite infettiva, oltre alla certificazione che il soggetto non presenta sintomatologia in atto riferibile alla encefalite virale .

Qualora l'accertamento diagnostico nei confronti della rinopolmonite infettiva risultasse positivo il venditore dovrà produrre la certificazione di avvenuta vaccinazione riguardante la malattia stessa.

Art.3) Lo stallone rimarrà in osservazione per un periodo di SESSANTA giorni dal giorno (incluso) della consegna presso la sede dell' ex Ufficio Incremento Ippico di Foggia per accertare l'idoneità alla monta alla mano e se sia immune da vizi, difetti o vizi redibitori seguenti:

- vizi d'animo (il mordere, il calcitrare, l'adombrarsi, la rustichezza), capostorno cronico essenziale, epilessia, vertigine essenziale, oftalmite periodica (o flussione lunatica agli occhi), coliche ricorrenti, bolsaggine, enfisema, ticchio anche senza logoramento di denti, zoppicature croniche intermittenti, tare ossee e molli e qualsiasi imperfezione che ostacoli la regolare funzione del coito.

Art.4) Lo stallone sarà impiegato sia per la fecondazione naturale con monta alla mano del le fattrici e sia in inseminazione artificiale. Ogni prova a conferma di ciò può essere effettuata dall'acquirente, a proprie spese, entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna. Tale periodo di osservazione potrà essere prorogato di ulteriori 30 (trenta) giorni, qualora si verificassero situazioni di forza maggiore, su richiesta motivata dell'acquirente comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla consegna dello stallone. Le parti possono concordare che le prove inerenti l'accertamento della funzione riproduttiva potranno essere svolte presso il venditore a cura di un medico veterinario, di fiducia dell'acquirente, che ne rilascerà relativa certificazione e le spese saranno a carico dello stesso acquirente.

Art.5) Nel caso lo stallone si dimostri non idoneo all'attività riproduttiva o manifesti qualcuno dei vizi elencati all'art. 3), l'acquirente ne darà comunicazione al venditore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, allegando alla stessa inderogabilmente una relazione tecnica redatta da un medico veterinario, da inviare entro e non oltre i 7 (sette) giorni successivi alla scadenza del periodo di prova e , limitatamente agli accertamenti della funzione riproduttiva, non oltre i 7 (sette) giorni successivi alla scadenza dell'eventuale proroga prevista dall'art. 4) del presente contratto. Per la verifica dei termini

suddetti farà fede il timbro postale. In mancanza di tale comunicazione, inviata nei termini sopra richiamati, lo stallone è da intendersi accettato dall'acquirente a tutti gli effetti. Il venditore, accertati i fatti denunciati e documentati dall'acquirente, è tenuto a ritirare lo stallone a proprie spese entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione e a rifondere all'acquirente le spese relative alle prove per l'accertamento della funzione riproduttiva ed eventuali altre spese veterinarie sostenute; tali spese dovranno essere documentate attraverso regolari fatture. In caso di mancato ritiro entro il termine di 10 (dieci) giorni l'acquirente ha facoltà di addebitare al venditore le spese di mantenimento dello stallone; qualora il pagamento fosse già avvenuto, anche in forma parziale, il venditore è tenuto a rifondere quanto già incassato.

Art. 6) Il pagamento dello stallone, previa verifica ed accertamento della funzione riproduttiva e di quanto previsto agli artt. 3 – 4 e 5 da parte dell'acquirente, avverrà entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della fattura, fatte salve le disponibilità di cassa dovute ai vincoli imposti dal patto di stabilità interno della Regione Puglia e l'accertamento positivo della posizione contributiva (DURC).

Art.7) Il venditore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere in regola con la propria posizione previdenziale (DURC) ed inoltre si impegna, qualora la propria posizione previdenziale dovesse risultare negativa al momento del pagamento della fattura, al ritiro dello stallone a proprie spese e senza nulla pretendere dall'Amministrazione Regionale. Inoltre si impegna al rilascio della suddetta fattura in formato elettronico ed inviata al codice unico NRHG5P con indicazione del CIG e della PEC.

Art.8) Lo stallone deve essere in possesso di certificazione attestante l'iscrizione nella sezione "riproduttori maschi" del Libro Genealogico o del Registro Anagrafico della razza di appartenenza.

Qualora sia in corso l'iscrizione, la certificazione di cui sopra sarà esibita entro SEI MESI dalla data del presente contratto; in mancanza il contratto si intende annullato.

Art.9) Le spese del presente contratto graveranno sul venditore e trattandosi di contratto soggetto ad IVA, la registrazione avverrà in caso d'uso (art.5 - D.P.R. 131/86).

Art.10) Per ogni effetto del presente contratto il venditore elegge il proprio domicilio legale presso la sede del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità, Lungomare Nazario Sauro 45 in Bari.

Art.11) Per ogni controversia in merito al presente contratto le parti concordano di rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre persone di cui una di nomina di ciascuna parte e la terza nominata dal Presidente del Tribunale di Bari. Il Collegio arbitrale deciderà, senza formalità, pro bono et aequo, con giudizio inappellabile. Le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Art.12) Il presente contratto, mentre vincola il venditore, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Regionale, se non dopo il termine del periodo di garanzia, e dopo l'approvazione da parte degli Organi Regionali secondo le modalità e formalità di legge.

Lotto C.I.G. (_____).

Il Sig. _____, che sottoscrive per accettazione, si impegna al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di seguito riportati:

- a) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13-8-2010 n. 136 e successive modificazioni;
- b) si impegna a dare immediata comunicazione al Servizio ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo Provinciale, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti

IL VENDITORE

PER LA REGIONE PUGLIA

CAMPANILE
DOMENICO
04.02.2021
13:37:03
UTC



Il presente allegato alla determinazione n. 45 del 04/02/2021 si compone di n. 02 facciate
Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle risorse Forestali e Naturali (Dr. Domenico Campanile)



R E G I O N E P U G L I A

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali .
Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità

CONVENZIONE

Per presa in carico, in comodato gratuito e per periodi limitati di fattrici cavalline e/o asinine da utilizzare per prove funzionali degli stalloni del Servizio.

L'anno _____ in data _____ del mese di _____ la

Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura –Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità (d'ora innanzi denominato Servizio), via R. Caggese n.1, C.F.80017210727, in persona del Dirigente, Dr. Benvenuto Cerchiara, nato a Catania il 21/05/1957, e domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Servizio, sito in Lungomare N.Sauro 45 - 47 Bari

e

Il sig. _____ C.F./P.IVA _____

nato a _____ il _____ residente a _____

via _____, titolare/legale rappresentante della ditta

_____ sita in agro del comune di _____

loc. _____

convengono quanto segue:

ART. 1

Il Sig, _____ affida in comodato gratuito e

temporaneo a questo Servizio, per prove funzionali inerenti l'attività riproduttiva degli stalloni la fattrice di

razza _____ a nome _____

mantello _____ nata nel _____

da _____ e da _____ microchip _____

ART. 2

L'equide stazionerà presso le scuderie del Servizio, che provvederà alla custodia e governo dell'equide, alla ferratura, ai medicinali eventualmente occorrenti, attenendosi scrupolosamente a quanto stabilito dalle vigenti norme in materia di benessere animale, ed in caso di decesso del soggetto affidato ad ogni spesa per lo smaltimento della carcassa.

ART.3

Il Servizio è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di decesso dell'equide dovuto a cause naturali e per incidenti che dovessero verificarsi, sia nei riguardi di altri animali, come pure nei riguardi di persone estranee, in qualsiasi circostanza e luogo (trasporti, spostamenti, esibizioni dell'equide, ecc.),

ART.4

Il Servizio si rende personalmente responsabile della perfetta osservanza delle norme previste dalla presente convenzione.

ART. 5

La convenzione ha la durata sino al _____ e può essere prorogata con manifestazione di volontà espressa dalle parti.

ART.6

Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza della presente convenzione, il foro competente è quello di Bari.

Letto, firmato dalle parti in _____ il _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL PROPRIETARIO DELLA FATTRICE